



ROBERTO MACRI'
NOTAIO

Repertorio N. 4891

Fascicolo N. 3413

DEPOSITO DI DOCUMENTO

Repubblica Italiana

Registrato a Roma 6

il 3 marzo 2014

N. 398 1/T

L'anno duemilaquattordici, addì ventiquattro del mese di febbraio in Roma e a Piazza G. Marconi n. 25

24 febbraio 2014

Innanzi a me Dott. Roberto Macri, Notaio in Roma con studio in Viale Pasteur n.77, ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia è comparso il signor:

- **MILILLO Giacomo**, nato a Torino (TO), il giorno 10 maggio 1954 e domiciliato per la carica ove appresso nella sua qualità di Segretario Generale Nazionale della "**FIMMG - FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE**" costituita in Italia, con sede in Roma, a Piazza Marconi n.25, codice fiscale 00808720106, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione lui spettanti per statuto.

Detto Comparsante della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua qualità di Segretario Generale Nazionale e Legale Rappresentante mi dichiara di voler depositare ai miei atti, e nell'esclusivo interesse della predetta Federazione, il testo dello statuto della Federazione stessa contenente, come mi dichiara sotto la sua personale responsabilità, le modifiche approvate dal 69° Congresso Nazionale Straordinario della FIMMG tenutosi in Roma in data 8 febbraio

2014 con le maggioranze previste dallo statuto, anche per curarne la registrazione e tutti gli adempimenti di legge.

Aderendo alla richiesta io Notaio ritiro dalle mani del Comparente il predetto documento costituito da 34 (trentaquattro) fogli che, debitamente firmati, allego al presente atto sotto la lettera "A" previa lettura da me datane al Costituito.

Con riferimento ai contenuti del D.L.gs 30 giugno 2003 n.196 (art.13), il comparente dichiara di avere presa visione e ricevuto l'informativa prevista dalla legge e, a tal fine interpellato, espressamente autorizza me Notaio al "trattamento dei dati" contenuti nel presente atto, al fine di dare allo stesso attuazione ed eseguirne i conseguenti adempimenti nel rispetto degli obblighi di legge, anche in relazione alla normativa antiriciclaggio e per le esigenze organizzative, amministrative, contabili e fiscali del mio studio.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto al Costituito, il quale, a mia domanda, dichiara di approvarlo ed in fede con me Notaio lo firma nei modi di legge alle ore undici e minuti quaranta.

Scritto in parte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in minima parte a mano da me Notaio in questo **sol** foglio, bollato a norma di legge, occupa facciate due e righe dieci della terza.

F.to Giacomo Milillo n.q.

STATUTO DELLA F.I.M.M.G.

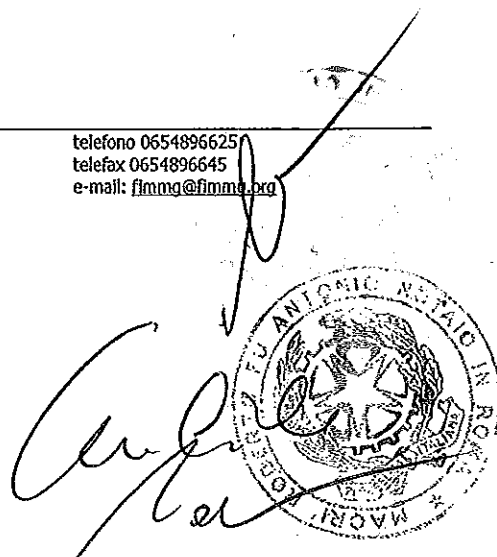
STATUTO DELLA F.I.M.M.G.

08 FEB.2014

FIMMG
Federazione Italiana
Medici di Famiglia

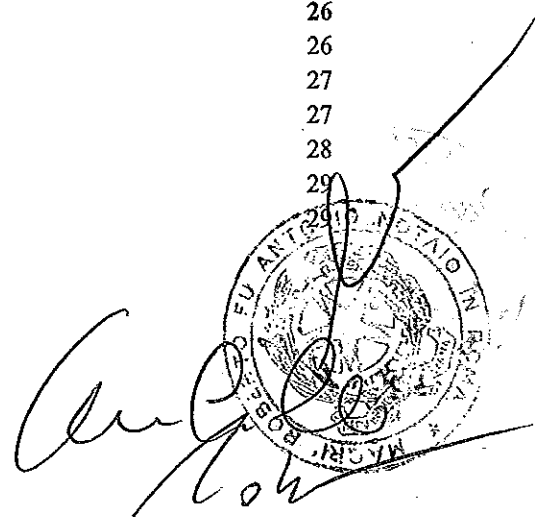
piazza G. Marconi, 25
00144 Roma
<http://www.fimmg.org>

telefono 0654896625
telefax 0654896645
e-mail: finmg@finmg.org

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp features a central emblem with a cross and a star, surrounded by the text "MACRO REGIONE FU ANTONIO NATALE IN ROMA".

STATUTO FIMMG

PRIMA PARTE - Disposizioni generali	4
Art. 1 - La Federazione	4
Art. 2 - Articolazione Organizzativa	4
Art. 3 - Principi Costitutivi	5
Art. 4 - Comunicazione e Informazione	6
Art. 5 - Partecipazioni	7
Art. 6 - Rappresentanza categoriale	7
Art. 7 - Incompatibilità e decadenza dalle cariche	8
Art. 8 - Organi Centrali e Periferici del Sindacato	9
 SECONDA PARTE - Organi Nazionali	 10
Art. 9 - Il Congresso Nazionale	10
Art. 10 - Congresso Nazionale Commissione Verifica Poteri	12
Art. 11 - Il Consiglio Nazionale Generale Composizione	13
Art. 12 - Il Consiglio Nazionale Generale Funzioni e prerogative	13
Art. 13 - La Segreteria Nazionale Generale Composizione, Compiti e Funzioni	14
Art. 14 - Il Presidente del Sindacato	15
Art. 15 - Il Segretario Generale Nazionale	16
Art. 16 - L'Esecutivo Generale Nazionale Composizione Compiti e Funzioni	17
Art. 17 - Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti	18
Art. 18 - Il Collegio Nazionale dei Probiviri	18
Art. 19 - Il Consiglio Nazionale di Settore Composizione e funzioni	19
Art. 20 - La Segreteria Nazionale e l'Esecutivo Nazionale di Settore Composizione, compiti e funzioni	20
Art. 21 - Il Segretario Nazionale di Settore	21
Art. 22- Quote ed Elenchi degli Iscritti	21
 TERZA PARTE - Organi Regionali	 21
Art. 23 - La Federazione Regionale	21
Art. 24 - L'Assemblea Regionale	22
Art. 25 - il Presidente Regionale	22
Art. 26 - La Sezione Regionale di Settore	22
Art. 27 - Il Consiglio Regionale Generale - Composizione	23
Art. 28 - Consiglio Regionale Generale Compiti e funzioni	23
Art. 29 - Esecutivo Regionale Generale	24
Art. 30 - Il Segretario Generale Regionale	25
Art. 31 - Collegio regionale unico dei Revisori dei conti	25
Art. 32 - Il Consiglio Regionale di Settore	25
Art. 32 bis - Settore speciale Medici in Formazione	26
 QUARTA PARTE - Organi Provinciali	 26
Art. 33 - La Sezione Provinciale Generale	26
Art. 34 - Le Assemblee Provinciali Generali e di Settore	27
Art. 35 - Il Presidente Provinciale	27
Art. 36 - Il Consiglio Direttivo Provinciale Generale	28
Art. 37 - L'Esecutivo Provinciale Generale	29
Art. 38 - Il Segretario Generale Provinciale	



Art. 39 - Il Segretario Amministrativo Generale Provinciale	30
Art. 40 - Collegio Provinciale unico dei Revisori dei Conti	30
Art. 41 - Il Collegio Provinciale unico dei Probiviri	30
Art. 42 - Il Consiglio Direttivo Provinciale di Settore	31
Art. 43 - Esecutivo Provinciale di Settore	31
LE SOTTOSEZIONI DI ASL O DI DISTRETTO	31
Art. 44 - L'Assemblea di ASL o di Distretto	31
Art. 45 - Il Fiduciario di ASL o di Distretto	31
Art. 46 - Sottosezioni di Settore di ASL o di Distretto	32
QUINTA PARTE - Durata delle cariche - Statuto e Regolamento periferici	32
Art. 47 - Durata e surroga delle Cariche	32
Art. 48 - Statuto e Regolamento periferici	32
Art. 49 - Diritti e doveri degli iscritti	33
Art. 50 - Disposizioni finali	33
Art. 51 - Entrata in vigore	33
NORME FINALI	34
DISPOSIZIONI TRANSITORIE	34

Aut. 105



STATUTO FIMMG

PRIMA PARTE - Disposizioni generali

Art. 1 - La Federazione

1. La F.I.M.M.G. è Federazione sindacale nazionale di tutela e rappresentanza dei seguenti professionisti:

- Medici convenzionati con il SSN per la Medicina generale operanti nel territorio per l'espletamento di funzioni e compiti di pertinenza dell'assistenza primaria;
- Medici convenzionati con il SSN operanti nel territorio nelle altre aree funzionali della Medicina generale;
- Medici convenzionati con il SSN operanti nel territorio in ambito extraospedaliero per l'assistenza sanitaria;
- Medici in possesso del diploma di formazione specifica in Medicina Generale o ammessi al corso di formazione specifica in Medicina Generale;
- Medici, non dipendenti, comunque operanti nel territorio in ambito extraospedaliero per altri Enti o Istituzioni, pubbliche o private;
- Medici pensionati provenienti dalle categorie sopra indicate.

2. La F.I.M.M.G. si compone di Federazioni, Sezioni, e Sottosezioni.

3. La F.I.M.M.G. rappresenta gli iscritti e la categoria presso la FNOMCeO, gli altri Ordini e Collegi Professionali, le Associazioni delle altre categorie a carattere nazionale, le Società Professionali Mediche, gli Organi del SSN e presso Autorità, Organismi, Enti, pubblici o privati, in ogni caso in cui tale rappresentanza sia richiesta o altrimenti ritenuta utile e proficua per attività e fini istituzionali di tutela categoriale.

Art. 2 - Articolazione Organizzativa

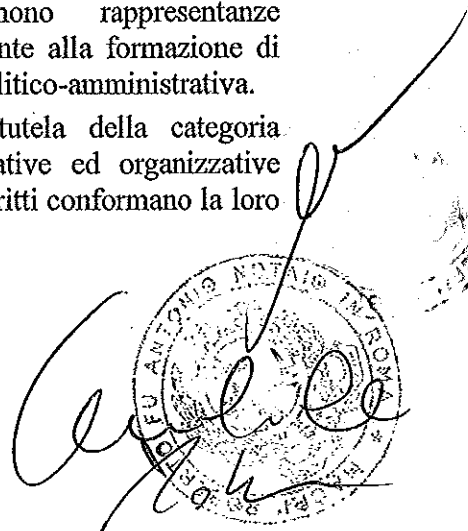
1. La F.I.M.M.G. è articolata territorialmente in Organi Nazionali, Zonali, Regionali, Provinciali, Territoriali.

2. Ai fini del presente Statuto si intende:

a) **F.I.M.M.G.:** Federazione Italiana Medici di Medicina Generale

b) **Federazione:** l'insieme dell'articolazione associativa ed organizzativa politico-territoriale del Sindacato costituita da Federazioni regionali, Organi zonali, Sezioni Regionali, Provinciali e Sottosezioni, che esprimono rappresentanze democraticamente elette, a loro volta concorrenti unitariamente alla formazione di Organi Centrali Nazionali di governo e di direzione generale politico-amministrativa.

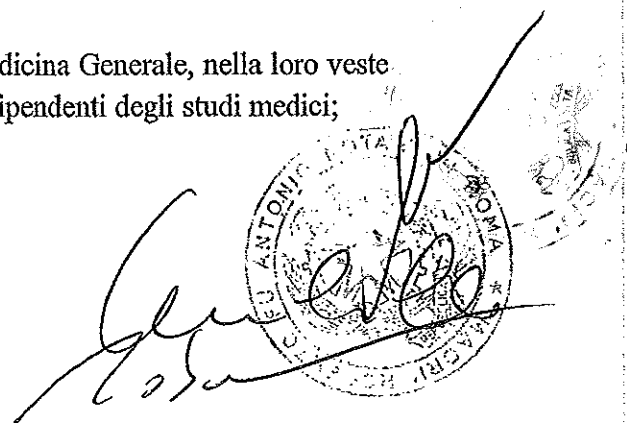
Nel perseguimento dello scopo associativo comune di tutela della categoria professionale di appartenenza tutte le articolazioni associative ed organizzative politico-territoriali del Sindacato, i loro rappresentanti e gli iscritti conformano la loro



- azione ed attività sindacale ai deliberati e decisioni degli Organi di rappresentanza Centrali Nazionali.
- c) **Area funzionale:** Area professionale riservata ai medici convenzionati operanti nel territorio per l'espletamento di specifiche funzioni e compiti di assistenza nell'ambito della medicina generale (*Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale, Emergenza Sanitaria, Medicina dei Servizi, Medicina Penitenziaria, Servizio di Assistenza sanitaria ai Naviganti*) ed ai medici INPS addetti al controllo dello stato di salute dei lavoratori in malattia e/o a tutte le attività istituzionali (Medici INPS).
 - d) **Settori:** Strutture organizzative di valorizzazione della rappresentanza sindacale dei medici di Medicina Generale (M.M.G.) convenzionati - tutti operanti nel territorio con funzioni e compiti complementari all'Area funzionale dell'Assistenza Primaria - dei medici addetti al controllo dello stato di salute dei lavoratori in malattia e/o a tutte le attività istituzionali INPS e dei Medici in formazione di cui alla lettera f);
 - e) **Medici comunque operanti nel territorio:** medici convenzionati con il SSN per la Medicina generale e/o operanti, non in regime di dipendenza, nel territorio in ambito extraospedaliero con Enti o Istituzioni, pubbliche o private;
 - f) **Medici in formazione:** Medici del corso di formazione specifica in Medicina generale, fino all'anno successivo al conseguimento del diploma di formazione specifica in Medicina generale ai sensi del D.lgs. 368/1999;
 - g) **Regolamento:** il regolamento generale interpretativo ed applicativo dell'intera normativa statutaria da adottarsi ai sensi e nei termini di cui agli artt. 12, comma 8, e 51 del presente Statuto;
 - h) **Organi centrali Generali,** eletti da tutti gli iscritti al Sindacato;
 - i) **Organi centrali di Settore,** eletti dagli iscritti del Settore;
 - j) **Organi periferici Generali,** eletti dagli iscritti dell'assistenza primaria;
 - k) **Organi periferici di Settore,** eletti dagli iscritti del Settore;
3. Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 3 - Principi Costitutivi

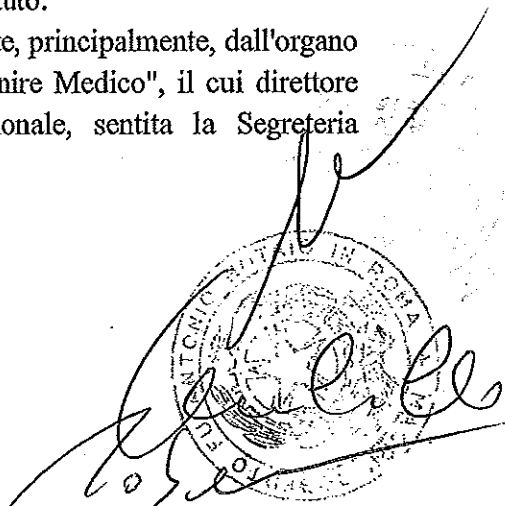
1. La F.I.M.M.G. è associazione libera, autonoma, apartitica, e si propone:
- a) la tutela degli interessi professionali, giuridici, economici, previdenziali ed assistenziali dei Medici operanti nel territorio nel rispetto del generale interesse costituzionale alla salute;
 - b) la stipula di convenzioni, accordi o contratti con il SSN e/o con altri Enti, Istituzioni o Associazioni, che erogano in forme organizzate l'assistenza sanitaria di Medicina Generale e di Medicina Fiscale per i lavoratori, e la cura della loro applicazione;
 - c) la rappresentanza delle esigenze dei Medici di Medicina Generale, nella loro veste di datori di lavoro, relativamente al contratto dei dipendenti degli studi medici;



- d) la promozione di tutte le forme di unità di azione e di collaborazione con le organizzazioni sindacali e professionali delle categorie mediche;
 - e) il dialogo ed il confronto con le parti politiche e sociali, e con ogni Organismo, Ente, Autorità pubbliche o private, ai fini del rafforzamento condiviso del modello di SSN, del miglioramento dell'organizzazione sanitaria in Italia, della promozione della vita e della sua qualità, dell'educazione sanitaria e dell'immagine della categoria;
 - f) l'appoggio, la promozione e la realizzazione delle iniziative mirate: 1) alla qualificazione e all'aggiornamento professionale dei Medici di Medicina Generale e di altri soggetti dell'area sanitaria e sociale, 2) alla formazione a tutti i livelli sui temi della medicina territoriale, 3) alla ricerca e sperimentazione in Medicina Generale;
 - g) l'informazione della categoria, anche attraverso l'attività editrice dei periodici di comunicazione ufficiali e del sito Web della Federazione stessa;
 - h) l'assistenza e il patrocinio nei confronti dei propri iscritti e di soggetti terzi nell'ambito socio sanitario, anche attraverso organismi da essa promossi e controllati.
2. L'iscrizione alla F.I.M.M.G. (*art. 1, Reg.*) è volontaria, riservata ai Medici di cui all'art. 1 e comporta l'accettazione delle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento, la delega per la riscossione della quota associativa e l'autorizzazione per il trattamento dei dati personali.
3. L'iscrizione attribuisce agli iscritti i diritti partecipativo-elettivi alle cariche rappresentative del Sindacato, in assenza delle incompatibilità espressamente previste dal presente Statuto (*art. 7, St.*) o dal Regolamento (*art. 26, co. 8, art. 27co.5 e art. 28, co. 9, Reg.*).
4. Le iscrizioni e le deleghe restano valide, acquisendo le caratteristiche aggiuntive previste dal presente Statuto e dal Regolamento, in caso di assunzione di ulteriore incarico a tempo indeterminato o determinato nell'ambito delle aree funzionali di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), del presente Statuto.

Art. 4 - Comunicazione e Informazione

1. La F.I.M.M.G. riconosce e promuove le attività di comunicazione e di informazione quali strumenti per garantire la trasparenza della propria attività e la realizzazione degli obiettivi indicati nei principi di cui all'art. 3 del presente Statuto.
2. Le attività di informazione e di comunicazione sono svolte, principalmente, dall'organo di stampa nazionale della Federazione, attualmente "Avvenire Medico", il cui direttore responsabile è nominato dal Segretario Generale Nazionale, sentita la Segreteria Nazionale.



3. La disciplina delle modalità di comunicazione e informazione attraverso la stampa, e/o strumenti audiovisivi e telematici, è stabilita dal Regolamento (art. 5 Reg.).

Art. 5 - Partecipazioni

1. Al fine di promuovere la realizzazione delle iniziative tese a conseguire gli obiettivi indicati nei principi costitutivi di cui all'art. 3 dello Statuto, la F.I.M.M.G. può ricevere finanziamenti e contributi a fondo perduto, costituire, partecipare o aderire a società, associazioni e fondazioni, il cui oggetto sociale e finalità siano aderenti e strumentali ai principi costitutivi della Federazione.

2. Per lo svolgimento e la gestione delle attività la F.I.M.M.G. può:

- a) istituire strutture interne attraverso specifici regolamenti - proposti dall'Esecutivo ed approvati dal Consiglio Nazionale previo parere della Segreteria Nazionale - che stabiliscono le linee di indirizzo e le modalità di verifica da parte degli organismi collegiali nazionali del Sindacato;
- b) avvalersi di consulenze, anche retribuite, di società e professionisti esterni previa informativa al Consiglio Nazionale ed approvazione della Segreteria Nazionale;
- c) ricorrere a forme di pubblicità per la copertura delle spese, anche delegando a terzi la ricerca degli strumenti più idonei.

Art. 6 - Rappresentanza categoriale

1. La F.I.M.M.G. Nazionale ha sede legale e sociale a Roma e rappresenta i medici iscritti come di seguito distinti:

1.1 Medici convenzionati per la Medicina Generale - Area assistenza primaria - organizzati in Federazioni Regionali, Sezioni Provinciali Generali e Sottosezioni;

1.2 Medici convenzionati per le altre Aree funzionali della Medicina generale organizzate in Settori Nazionali e periferici:

- a) Medici convenzionati per la Continuità assistenziale (FIMMG Continuità Assistenziale) organizzati in Sezioni regionali, Sezioni provinciali ed eventuali Sottosezioni di Settore;
- b) Medici convenzionati per l'Emergenza sanitaria territoriale (FIMMG Emergenza Sanitaria) organizzati di norma in Sezioni regionali di Settore ;
- c) Medici operanti nelle Strutture Penitenziarie per l'erogazione delle prestazioni di Medicina generale (FIMMG Medicina Penitenziaria) organizzati di norma in Sezioni Regionali di Settore;
- d) Medici convenzionati per la Medicina territoriale e delle attività territoriali programmate (FIMMG Medicina dei Servizi) organizzati di norma in Sezioni regionali di Settore;



e) Medici convenzionati per il Servizio di Assistenza sanitaria ai Naviganti FIMMG SASN, organizzati in Sezioni zonali di settore (Nord, Centro, Sud).

1.3 Medici convenzionati e con contratto libero professionale addetti al controllo dello stato di salute dei lavoratori in malattia e/o a tutte le attività istituzionali dell'INPS (Settore FIMMG-INPS) organizzati in Settore nazionale e articolati di norma in Sezioni regionali di Settore

1.4 Medici in formazione, come definiti dall'art.2 comma 2f, organizzati in Settore speciale nazionale articolato in Coordinamenti regionali. Il Settore speciale può essere affidato, su base regolamentare, per il supporto politico ed esperienziale a un Settore.

2. L'istituzione di nuovi Settori potrà avvenire previa delibera del Consiglio Nazionale che individua, tra l'altro, i criteri di rappresentatività interna.

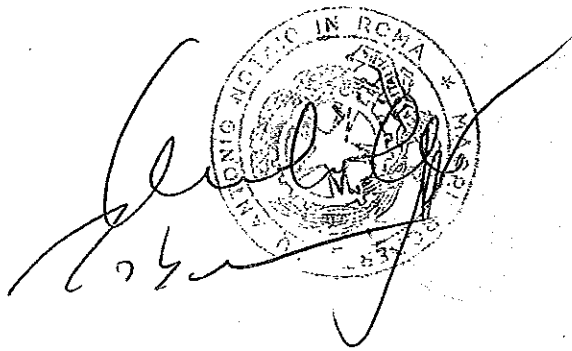
Art. 7 - Incompatibilità e decadenza dalle cariche

1. Le cariche elettive in seno agli Esecutivi Nazionali sono incompatibili con:

- a) incarico di Governo o parlamentare;
- b) incarico di Giunta o di Consigliere regionale;
- c) incarico, anche non retribuito, di funzionario o consulente, strutturato o a rapporto libero-professionale, di Ministeri o di pubbliche amministrazioni (Regioni, Asl). Fanno eccezione gli incarichi esplicitamente autorizzati dal Consiglio nazionale, con voto segreto pesato e quorum deliberativo dei 2/3 dei voti rappresentati, in quanto ritenuti di prioritario interesse della Categoria e della Associazione;
- d) cariche in movimenti politici o partiti a livello nazionale e/o regionale;
- e) carica di Presidente Enpam o Fnomceo;
- f) carica di Segretario Generale Regionale.

2. I soggetti nominati, eletti o designati a qualsivoglia carica all'interno dell'organizzazione FIMMG, hanno il dovere di comunicare per iscritto al livello istituzionale corrispondente ed al Consiglio Nazionale Generale il proprio coinvolgimento in attività od organismi esterni che perseguano fini sovrapponibili o comunque riferentisi ai principi costitutivi di cui all'art. 3, onde permettere la valutazione sulla sussistenza o meno di contrasti con le disposizioni statutarie sia a livello centrale che periferico. Detta comunicazione deve essere effettuata entro il termine di un mese dall'insorgenza della possibile incompatibilità e, per le incompatibilità determinate dal presente Statuto, entro il termine di un mese dalla data della sua entrata in vigore.

3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri a livello Nazionale, Regionale e Provinciale è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva del corrispondente livello organizzativo. L'assunzione ed il mantenimento



di cariche elettive all'interno del Settore speciale medici in Formazione è incompatibile con l'avvenuta acquisizione del diploma di formazione specifica in Medicina Generale.

4. La carica di Fiduciario di ASL o di Distretto è incompatibile con la carica di Consigliere eletto dalla Assemblea provinciale e con le cariche dell'Esecutivo Provinciale, fatta salva la previsione di cui all'art. 38, comma 1, lettera b), del presente Statuto.

5. Ciascun organismo collegiale costituito ai sensi del presente Statuto è competente a rilevare e dichiarare le incompatibilità dei propri componenti con le modalità di cui ai successivi commi 7 e 8, in carenza il Consiglio Nazionale Generale avoca a sé le predette funzioni.

6. L'assenza ingiustificata da 3 sedute consecutive ufficialmente convocate comporta la decadenza dalla carica ricoperta ed il divieto a ricandidarsi a qualsiasi carica per il quadriennio nel corso del quale è avvenuta la decadenza.

7. L'organismo collegiale, nel cui seno è rilevata una situazione di incompatibilità o di protratta assenza di un proprio componente ai sensi del comma 6, ne dichiara la decadenza.

8. Il provvedimento ha effetto decorso il termine di 15 giorni dalla comunicazione della decadenza all'interessato, qualora quest'ultimo non provveda, a seconda dei casi, a rimuovere la situazione di incompatibilità o a fornire adeguata giustificazione per la mancata partecipazione alle sedute.

Art. 8 - Organi Centrali e Periferici del Sindacato

1. La F.I.M.M.G. è presente ed articolata sul territorio nazionale attraverso propri organi centrali e periferici:

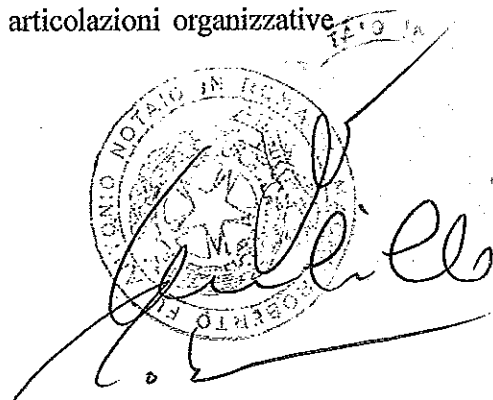
I) ORGANI CENTRALI:

- a) Congresso Nazionale;
- b) Consiglio Nazionale Generale e di Settore;
- c) Segreteria Nazionale Generale e di Settore;
- d) Presidente del Sindacato;
- e) Segretario Nazionale Generale e di Settore;
- f) Esecutivo Nazionale Generale e di Settore;
- g) Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- h) Collegio Nazionale dei Probiviri.

ORGANI PERIFERICI

II) ORGANI REGIONALI:

- a) Federazione Regionale generale, costituita da tutte le articolazioni organizzative della F.I.M.M.G. presenti nella Regione



- b) Assemblea Regionale Generale, costituita da tutti i componenti dei Consigli Provinciali e Regionali Generali e di Settore;
- c) Sezioni regionali di Settore;
- d) Presidente Regionale;
- e) Consiglio Regionale Generale e di Settore;
- f) Esecutivo Regionale Generale e di Settore;
- g) Segretario Regionale Generale e di Settore;
- h) Collegio Regionale unico dei Revisori dei Conti.

III) ORGANI PROVINCIALI, ove previsti a norma dell'art. 6, commi 1.1 e 1.2:

- a) Sezione Provinciale Generale e di Settore
- b) Assemblee Provinciali (ordinaria elettiva, ordinaria organizzativa, straordinaria);
- c) Presidente Provinciale;
- d) Consiglio Direttivo Provinciale Generale e di Settore;
- e) Esecutivo Provinciale Generale e di Settore;
- f) Segretario Provinciale Generale e di Settore;
- g) Collegio Provinciale unico dei Revisori dei Conti;
- h) Collegio Provinciale unico dei Probiviri.

IV) ORGANI TERRITORIALI, ove previsti in base all'art. 6, co. 1.1 e 1.2:

- a) Sottosezioni di A.S.L. o di distretto, articolate in Assemblea e Fiduciario.

V) ORGANI ZONALI, ex art. 6, co. 1.2, let. e).

2. Il Regolamento (*art. 32, Reg.*) prevede termini, modalità e criteri di costituzione delle sottosezioni di ASL o di Distretto

3. Le Sezioni Regionali e Provinciali Generali e di Settore della F.I.M.M.G. adottano lo Statuto-tipo per gli organi periferici, previsto dalla terza e quarta parte del presente Statuto, come integrato dal Regolamento (*art. 4, Reg.*).

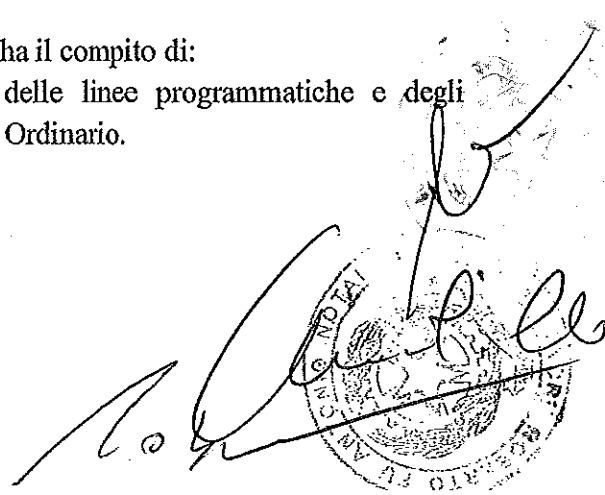
4. Le Federazioni Regionali e le Sezioni Provinciali Generali possono adottare Statuti propri, purché non in contrasto con le norme ed i principi di quello nazionale.

SECONDA PARTE - Organi Nazionali

Art. 9 - Il Congresso Nazionale

1. Il Congresso Nazionale della F.I.M.M.G. è il massimo organo deliberativo del Sindacato ed è costituito da:

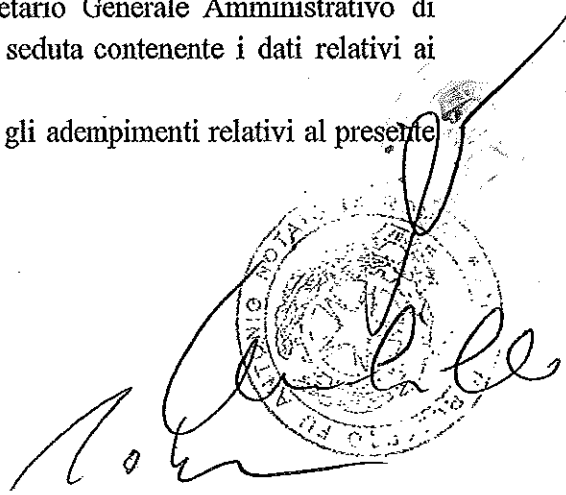
- a) i Componenti l'Esecutivo Nazionale Generale, i Segretari Nazionali dei Settori e il Segretario nazionale del Settore speciale dei Medici in Formazione;
 - b) i Segretari Regionali Generali e dei Settori;
 - c) i Segretari Provinciali Generali e dei Settori;
 - d) i Delegati delle Sezioni Provinciali Generali e dei Settori;
2. Al Congresso Nazionale partecipano, senza concorrere al quorum ed al voto, i Probiviri e Revisori dei Conti Nazionali.
3. La partecipazione al Congresso, senza diritto di voto, è aperta altresì a tutti gli aderenti alla F.I.M.M.G in regola con le quote associative.
4. Il Congresso Nazionale si riunisce in seduta Ordinaria elettiva, ogni quattro anni, in seduta Organizzativa annuale, nel corso del successivo triennio, e in seduta Straordinaria in presenza di particolari esigenze.
5. I Congressi Nazionali - Ordinari, Organizzativi o Straordinari - sono convocati dal Presidente Nazionale e sono validamente costituiti se risulta regolarmente iscritto un numero di Sezioni e Settori rappresentanti almeno un terzo del totale degli iscritti alla F.I.M.M.G, tale quorum costitutivo, per il solo Congresso Nazionale Ordinario, si eleva alla maggioranza semplice di tutti gli iscritti al Sindacato.
6. Le deliberazioni dei Congressi Nazionali sono adottate a maggioranza dei voti rappresentati al Congresso e di norma con voto palese, salvo quanto previsto dal Regolamento (*artt. dal 6 al 15, Reg.*).
7. Le proposte di modifiche statutarie e lo scioglimento di Settori o dello stesso Sindacato sono deliberate, con voto palese, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti rappresentati al Congresso.
8. Il Congresso Nazionale Ordinario ha il compito di:
- a) definire le linee politiche e programmatiche complessive e determinare gli indirizzi generali di azione per il raggiungimento degli scopi che il Sindacato si propone;
 - b) eleggere, a maggioranza il Presidente del Sindacato;
 - c) eleggere, col sistema delle liste contrapposte a maggioranza, il Segretario Generale Nazionale e i Componenti dell'Esecutivo Generale Nazionale;
 - d) eleggere, ordinandoli col computo aritmetico dei voti, tre membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti, e nove membri del Collegio dei Probiviri;
 - e) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
 - f) deliberare sull'eventuale scioglimento del Sindacato o di Settori dello stesso, decidendo la destinazione dei fondi residui.
9. Il Congresso Nazionale Organizzativo annuale ha il compito di:
- a) approfondire e verificare l'adempimento delle linee programmatiche e degli indirizzi generali determinati dal Congresso Ordinario.



- b) procedere ad ogni adempimento relativo alla vita associativa del Sindacato previsto da norme statutarie e/o regolamentari.
 - c) ratificare la nomina di nuovi componenti l'Esecutivo in sostituzione di quelli che siano decaduti o cessati dalla carica per qualsiasi motivo personale o conseguente a dimissioni o sfiducia;
 - d) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
 - e) deliberare sull'eventuale scioglimento del Sindacato o di Settori dello stesso, decidendo la destinazione dei fondi residui.
10. Il Congresso Straordinario è indetto:
- a) a seguito dell'iniziativa del Segretario Generale Nazionale;
 - b) su richiesta della Segreteria Nazionale, deliberata a maggioranza qualificata dei 2/3 dei propri componenti;
 - c) su richiesta congiunta di almeno la metà dei Segretari Generali Provinciali delle Sezioni e di un terzo dei Segretari Nazionali di Settore, in regola con il pagamento delle quote.
11. Il Congresso Straordinario è convocato dal Presidente Nazionale nel termine di sessanta giorni dalla richiesta o deliberazione.
12. Il Congresso Straordinario ha gli stessi compiti previsti per l'Organizzativo e ha finalità elettive, utilizzando i criteri previsti per il Congresso Ordinario, unicamente nei casi in cui il Presidente o il Segretario Generale Nazionale siano decaduti o cessati dalla carica per qualsiasi motivo personale o conseguente a dimissioni o sfiducia.
13. Il Presidente o Segretario nazionale eletti dal Congresso Straordinario, in deroga a quanto predisposto dall'art. 47, restano in carica sino al successivo Congresso Ordinario.
14. Il Regolamento definisce ulteriori specifiche circa gli adempimenti relativi al presente articolo (*artt. dal 6 al 15, Reg.*).

Art. 10 - Congresso Nazionale Commissione Verifica Poteri

- 1. La Commissione Verifica Poteri è composta dal Segretario Generale Amministrativo che la presiede, dai Revisori dei Conti e dai membri del Collegio dei Probiviri Nazionali.
- 2. La Commissione Verifica Poteri accerta il numero degli iscritti a ciascuna Sezione Provinciale Generale e a ciascun Settore Nazionale sulla base del regolare versamento delle quote sociali, rileva il numero di voti rappresentati al Congresso Nazionale, ne verifica il quorum costitutivo ed incarica il Segretario Generale Amministrativo di trasmettere al Presidente Nazionale il verbale della seduta contenente i dati relativi ai riscontri effettuati.
- 3. Il Regolamento definisce ulteriori specifiche circa gli adempimenti relativi al presente articolo (*art. 16, art.9 c.1, Reg.*).

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp features the text "REPUBBLICA ITALIANA" around the top and "MINISTERO DEL LAVORO" around the bottom. In the center of the stamp is a small emblem. The signature is fluid and extends across the right side of the page.

Art. 11 - Il Consiglio Nazionale Generale Composizione

1. Il Consiglio Nazionale Generale è convocato e presieduto dal Presidente del Sindacato o da un suo delegato.
2. È composto da:
 - a) i Componenti l'Esecutivo Nazionale Generale;
 - b) i Segretari Nazionali dei Settori e il Segretario nazionale del Settore speciale dei Medici in Formazione;
 - c) i Segretari Regionali Generali;
 - d) i Segretari Generali delle Sezioni Provinciali;
 - e) i Revisori dei Conti Nazionali e i Probiyri nazionali, non concorrenti ai quorum e senza diritto al voto.
3. Sono membri di diritto del Consiglio Nazionale gli ex Presidenti e gli ex Segretari Generali Nazionali iscritti al Sindacato, ma non concorrono ai quorum costitutivi e deliberativi, né alle votazioni.
4. Sono parimenti membri di diritto del Consiglio Nazionale Generale, con le medesime limitazioni in ordine a quorum e voto, il Presidente o il Vice Presidente in carica dell'ENPAM e della FNOMCeO, iscritti FIMMG.

Art. 12 - Il Consiglio Nazionale Generale Funzioni e prerogative

1. Il Consiglio Nazionale è l'organo direttivo, deliberativo, di guida e rappresentanza del Sindacato in aderenza ed attuazione degli indirizzi congressuali.
2. Il Consiglio Nazionale:
 - a) discute e delibera sulla politica generale del Sindacato;
 - b) stabilisce l'ammontare delle quote associative nazionali per tutti gli iscritti;
 - c) individua gli indirizzi generali di spesa nazionali, approva il rendiconto consuntivo annuale del Sindacato e gli indirizzi generali preventivi di spesa per l'anno successivo;
 - d) approva l'importo del contributo annuale dovuto da ciascun Settore alla Tesoreria Nazionale Generale di cui all'art. 2 comma 3 del Regolamento;
 - e) decide su proposta dell'Esecutivo Nazionale Generale i criteri dei rimborsi e l'entità delle indennità compatibilmente con le disponibilità economiche del Sindacato;
 - f) approva la nomina dei componenti dell'Esecutivo Generale Nazionale nei casi previsti dall'articolo 15, comma 6;
 - g) designa, su proposta del Segretario Generale Nazionale, i candidati nazionali dell'Assistenza Primaria e della Continuità assistenziale o Emergenza Sanitaria per la consulta ENPAM per la Medicina Generale, nonché altri candidati nazionali in rappresentanza della medicina generale;

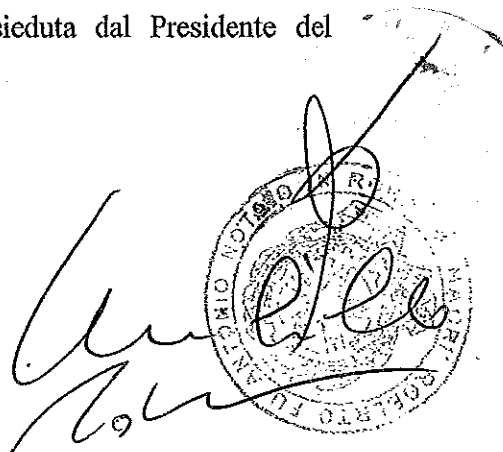


- h) dispone il commissariamento delle Federazioni Regionali e delle Sezioni Regionali e Provinciali di tutte le aree funzionali del Sindacato, nonché dei Settori Nazionali, nei casi e nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento (*artt. 19 e 20, Reg.*)
 - i) delibera documenti di indirizzo per le iniziative di politica economico/gestionale delle Società partecipate e gli specifici regolamenti di cui all'art. 5, co. 2, let. a).
 - l) delibera l'istituzione di nuovi Settori come previsto dall'art. 6, comma 2.
 - m) adempie ai disposti di cui all'art. 5, comma 2, lett. b), all'art. 7, commi 2 e 5, e all'art. 15, comma 3.
 - n) ratifica le nomine degli Organismi controllati e partecipati dalla Fimmg, deliberate dalla Segreteria nazionale generale.
3. Il Consiglio Nazionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Segretario Generale Nazionale con quorum costitutivo della rappresentanza dei due terzi degli iscritti e con delibera a maggioranza assoluta della rappresentanza totale degli stessi iscritti.
4. La sfiducia determina la decadenza dei componenti dell'Esecutivo eletti nella lista del Segretario, rimanendo in carica il Segretario Generale Nazionale per garantire unicamente lo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione.
5. Il Presidente procede alla convocazione del Congresso Nazionale Straordinario al fine di eleggere il nuovo Segretario e l'Esecutivo nel termine dei successivi sessanta giorni.
6. Il Consiglio Nazionale con la maggioranza ed il quorum di cui al comma 3 può parimenti esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente che decade immediatamente dalla carica.
7. Nei casi di decadenza, impedimento, dimissioni o sfiducia del Presidente, il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri assume in via transitoria il ruolo di Presidente Nazionale e provvede a convocare il Congresso straordinario per l'elezione del nuovo Presidente nel termine di sessanta giorni, prorogabile di ulteriori sessanta giorni, a giudizio del Segretario Nazionale Generale, nel caso di impedimento.
8. Approva il Regolamento previsto dallo Statuto e le sue modifiche con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati in Consiglio.
9. Approva la nomina dei Responsabili di Area strategica (*art.35, Reg.*).
10. Il Regolamento definisce ulteriori specifiche circa gli adempimenti relativi al presente articolo (*art. 17, Reg.*).

Art. 13 - La Segreteria Nazionale Generale

Composizione, Compiti e Funzioni

1. La Segreteria Nazionale Generale è convocata e presieduta dal Presidente del Sindacato o da un suo delegato ed è composta da:
- a) Esecutivo Generale Nazionale;

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "SEGRETERIA NAZIONALE GENERALE" around the perimeter and "NOTA B" in the center. The signature is fluid and appears to be "G. M. L.".

- b) Segretari Nazionali di Settore o in caso di impegni improrogabili, comunicati al Presidente, loro vice segretari vicari;
- c) Segretari Generali Regionali o in caso di impegni improrogabili, comunicati al Presidente, loro vice segretari vicari, che a loro volta, nelle medesime circostanze ed alle stesse condizioni di cui sopra, potranno essere sostituiti da altro Vicesegretario, massimo per tre volte in un anno solare;
- e) Il Presidente o il Vice Presidente in carica dell'ENPAM e della FNOMCeO iscritti alla F.I.M.M.G.

2. La Segreteria Generale Nazionale:

- a) rappresenta un punto d'incontro tra le realtà regionali e di Settore con l'Esecutivo Nazionale, esamina ed approfondisce le piattaforme contrattuali nazionali e regionali coerentemente con gli indirizzi congressuali e del Consiglio Nazionale Generale e con gli accordi collettivi nazionali per quanto concerne i livelli regionali;
- b) approva gli Statuti delle Federazioni Regionali e delle Sezioni Provinciali Generali e le loro modifiche sulla base del giudizio di coerenza con i principi generali statutari, espresso dal Presidente Nazionale;
- c) delibera sulle nomine degli organismi controllati e partecipati dalla F.I.M.M.G., che sono soggette a successiva ratifica del Consiglio Nazionale;
- d) monitora e verifica l'attività degli organismi controllati e partecipati dalla F.I.M.M.G.;
- e) svolge funzione di indirizzo, coordinamento organizzativo e supporto dei Settori nei confronti delle Istituzioni regionali;
- f) esamina e propone al Consiglio Nazionale il regolamento previsto dal presente Statuto e le sue modifiche per le relative approvazioni;
- g) ratifica le candidature dei Responsabili delle Aree di interesse strategico - elencate e normate nel Regolamento (*art. 35, Reg.*) - indicati dal Segretario Nazionale Generale e da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio Nazionale (*art.12, c. 9*). Approva inoltre ulteriori specifici ambiti operativi ed i relativi responsabili individuati dal Segretario Generale Nazionale che potranno da questi essere invitati a partecipare ai lavori della Segreteria Nazionale Generale;
- h) esprime parere per quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. a), ed adempie ai disposti di cui agli artt. 5, comma 2, lett. b) e 15, comma 3.

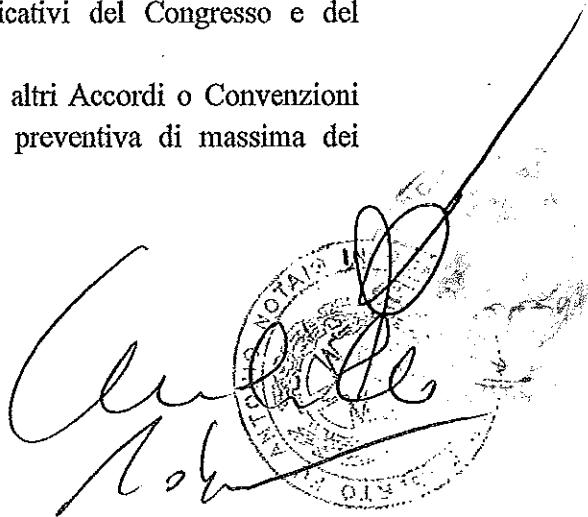
Art. 14 - Il Presidente del Sindacato

1. Il Presidente del Sindacato svolge i seguenti compiti ed esercita le seguenti funzioni:

- a) è interprete e garante dello Statuto del Sindacato, vigila sulla sua puntuale ed univoca applicazione dirimendo ogni questione interpretativa e di coordinamento anche con norme regolamentari subordinate;
 - b) convoca e presiede il Congresso Nazionale;
 - c) convoca e presiede i Consigli Nazionali Generali e di Settore e la Segreteria Nazionale Generale;
 - d) è componente a pieno titolo della Segreteria Nazionale Generale e di Settore, dell'Esecutivo Generale Nazionale e degli Esecutivi Nazionali di Settore;
 - e) è membro della delegazione trattante il rinnovo dell'A.C.N.;
 - f) si coordina col Segretario Generale Nazionale per lo svolgimento, su suo esplicito mandato, dei compiti derivanti dall'art. 3 del presente Statuto;
 - g) istruisce e valuta, secondo le modalità previste dal Regolamento (*art. 34, Reg.*), i casi relativi a segnalazioni concernenti i membri di tutti gli Organi elettivi, per il loro eventuale deferimento al Collegio dei Probiviri;
 - h) si attiva - direttamente o tramite proprio delegato e previo parere della Segreteria nazionale - per favorire la soluzione di situazioni di criticità e/o di conflitto insorte all'interno di una Federazione, di una Sezione o di un Settore, derivanti da omissioni o violazioni di norme statutarie e tali da recare pregiudizio agli iscritti o all'immagine del Sindacato.
 - i) valuta, nell'ambito delle anzidette situazioni di criticità, eventuali ipotesi di addebitabilità comportamentali che determinino da parte del Presidente la proposta al Consiglio Nazionale Generale di attivazione delle procedure di cui all'art. 12, comma 2, lett. h).
2. In caso di impedimento del Presidente in sede congressuale, egli è sostituito dal membro, anagraficamente più giovane, dell'Ufficio di Presidenza eletto dal Congresso (*art. 6, comma 3, Reg.*).

Art. 15 - Il Segretario Generale Nazionale

1. Il Segretario Generale Nazionale ha la rappresentanza legale e giuridica del Sindacato compresi tutti i Settori che ne fanno parte. Dispone della firma sociale e provvede ad ogni altra incombenza nell'esercizio della carica rivestita.
2. Il Segretario Generale Nazionale è l'interprete e l'esecutore ultimo della linea politica del Sindacato, attuando le varie decisioni elaborate con l'Esecutivo e la Segreteria Nazionale secondo gli indirizzi programmatici ed applicativi del Congresso e del Consiglio Nazionale.
3. Il Segretario Generale Nazionale sottoscrive l'A.C.N. o altri Accordi o Convenzioni con soggetti terzi al Sindacato, acquisita l'approvazione preventiva di massima dei

A handwritten signature in dark ink is written over a circular notary stamp. The stamp contains the text "NOTAIO" at the top and "1010" at the bottom, with some illegible text in the center. The signature appears to be "Roberto" or similar.

relativi contenuti qualificanti da parte della Segreteria Nazionale e del Consiglio Nazionale, al quale compete comunque la definitiva delibera di ratifica.

4. Il Segretario Generale Nazionale può delegare, in tutto o in parte, ai Segretari Nazionali di Settore, la firma sociale per gli affari inerenti i rispettivi Settori di competenza.

5. Il Segretario Generale Nazionale in caso di impedimento può delegare l'esercizio, in tutto o in parte, delle proprie funzioni al Vicesegretario Vicario Generale.

6. Il Segretario Generale Nazionale, in caso di decadenza, dimissioni, incompatibilità, impedimento o sfiducia, dal medesimo espressa e confermata dal Consiglio Nazionale Generale con voto pesato, di un membro dell'Esecutivo Nazionale, nomina un nuovo componente, il cui nominativo è soggetto ad approvazione del Consiglio Nazionale Generale con pari modalità di votazione. La nomina del sostituto, dovrà in ogni caso essere ratificata dal primo Congresso Nazionale utile.

7. Il Segretario Generale Nazionale indica i Responsabili delle Aree di interesse strategico, normate nel Regolamento (*art. 35, Reg.*), soggetti a ratifica da parte della Segreteria Generale Nazionale e ad approvazione del Consiglio Nazionale Generale.

Art. 16 - L'Esecutivo Generale Nazionale **Composizione Compiti e Funzioni**

1. L'Esecutivo Generale Nazionale è composto da:

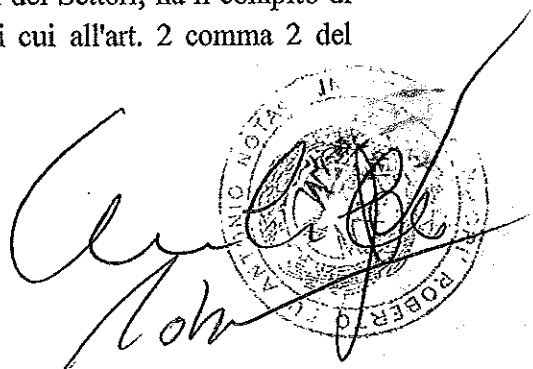
- a) il Presidente del Sindacato;
- b) il Segretario Generale Nazionale;
- c) il Vice Segretario Generale Nazionale Vicario;
- d) il Segretario Generale Amministrativo (Tesoriere);
- e) il Segretario Generale Organizzativo;

- il Consiglio Nazionale Generale immediatamente antecedente il Congresso Nazionale Ordinario può integrare la composizione dell'Esecutivo prevedendo un numero massimo di ulteriori tre Vice Segretari Generali Nazionali.

2. Il Segretario Generale Nazionale può nominare, indicando la durata dell'incarico, un suo coadiutore che è ammesso a partecipare all'Esecutivo Generale Nazionale senza diritto di voto.

3. L'Esecutivo Generale Nazionale è l'organo operativo degli indirizzi congressuali e delle delibere e determinazioni del Consiglio Nazionale e della Segreteria Nazionale.

4. Il Segretario Generale Amministrativo assume le funzioni di Tesoriere, amministra i fondi ed il patrimonio del Sindacato, provvede alla riscossione delle quote associative nazionali delle Sezioni provinciali generali e dei contributi nazionali, di cui all'art. 2 comma 3 del Regolamento, dovuti dalle Tesorerie nazionali dei Settori; ha il compito di comunicare agli organi competenti lo stato di morosità di cui all'art. 2 comma 2 del



Regolamento, acquisito per conoscenza diretta od obbligatoriamente trasmessogli con comunicazione scritta da parte dei Segretari Amministrativi Nazionali dei Settori. E' responsabile della cassa e della legittimità dei pagamenti. Predispone il rendiconto consuntivo annuale e propone al Consiglio Nazionale gli indirizzi generali ed i preventivi di spesa per l'anno successivo. Esercita le funzioni di vigilanza previste dallo Statuto e dal Regolamento. (*artt. 2, co. 2 e 3; 14, co. 7; 30 co. 1, Reg.*)

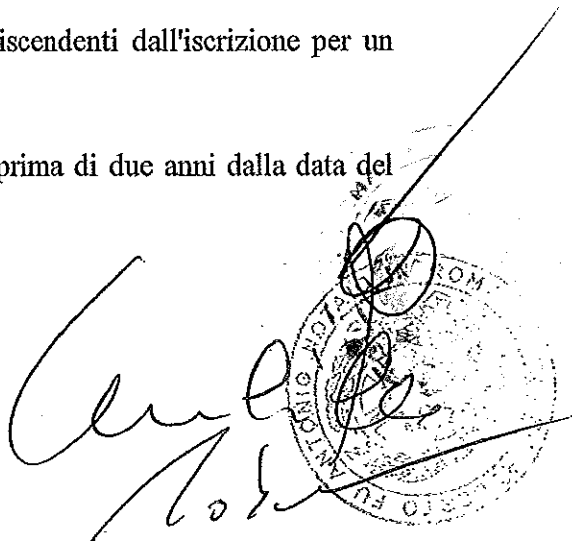
5. L'Esecutivo Generale Nazionale assume le delibere amministrative che autorizzano il Segretario Generale Amministrativo (Tesoriere) a provvedere alle spese per il funzionamento del Sindacato nell'ambito degli indirizzi generali di previsione approvati dal Consiglio Nazionale.

Art. 17 - Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti (*art. 14 Reg.*) è costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso Nazionale ed ha il compito di verificare la regolarità finanziaria dell'amministrazione e della contabilità del Sindacato e la consistenza di cassa. Prevede la presenza di un delegato di Settore, membro aggiuntivo a pieno titolo, per i temi di specifico interesse di quel Settore (*art. 19, c. 3, lett. c, Statuto*)
2. Ha diritto di accesso ad ogni atto e documento ritenuto necessario allo svolgimento dei propri compiti istituzionali di garanzia, vigilanza e controllo.

Art. 18 - Il Collegio Nazionale dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da nove membri eletti dal Congresso Nazionale di cui tre eletti in rappresentanza dei Settori secondo le modalità previste dal Regolamento (*art. 15, Reg.*).
2. Esamina, in unico grado, gli addebiti disciplinari a carico degli iscritti componenti di tutti gli Organi elettivi del Sindacato, a seguito del deferimento operato dal Presidente del Sindacato.
3. Il Collegio dei Probiviri, qualora non esprima decisione di archiviazione, può comminare le seguenti misure disciplinari:
 - ammonizione;
 - biasimo scritto;
 - sospensione o destituzione dalla carica;
 - sospensione dall'esercizio delle facoltà e dei diritti discendenti dall'iscrizione per un periodo da uno a sei mesi;
 - espulsione dal Sindacato.
4. L'espulso non potrà richiedere una nuova iscrizione prima di due anni dalla data del provvedimento.



5. Il Collegio dei Probiviri esamina, in secondo grado, le impugnazioni proposte contro i provvedimenti disciplinari comminati in sede provinciale.
6. E' altresì investito dei ricorsi presentati dai componenti dei Consigli Direttivi o dagli iscritti la cui Sezione Provinciale o Settore Nazionale sia stata commissariata ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. h).
7. Termini e modalità del procedimento disciplinare avanti il Collegio dei Probiviri sono disciplinati dal Regolamento (art. 34, Reg.).

Art. 19 - Il Consiglio Nazionale di Settore **Composizione e funzioni**

1. Il Consiglio Nazionale di Settore, è l'organo di coordinamento organizzativo e rappresentativo del Settore, nonché di elaborazione e proposizione politica delle specifiche problematiche dell'area funzionale di riferimento in aderenza agli indirizzi del Congresso, del Consiglio e della Segreteria Nazionale Generale.
2. Il Consiglio Nazionale di Settore è composto da:
 - a) il Presidente Nazionale del Sindacato, o suo delegato, che lo convoca e presiede;
 - b) il Segretario Nazionale Generale, o suo delegato;
 - c) il Segretario Nazionale del Settore;
 - d) i componenti l'Esecutivo Nazionale del Settore;
 - e) i Segretari Regionali del Settore;
 - f) i Segretari delle Sezioni Provinciali del Settore che le preveda.
 - g) Il Segretario Nazionale ed i Vice Segretari del Settore speciale dei Medici in Formazione, qualora affidato su base regolamentare al Settore;
3. Il Consiglio Nazionale di Settore:
 - a) elegge, nel corso del Congresso Nazionale ordinario e con i criteri previsti dall'art. 17 commi 5, 6 del Regolamento, il Segretario e l'Esecutivo Nazionale di Settore, e designa fra i suoi componenti i candidati all'elezione del Collegio Nazionale dei Probiviri di cui all'art. 18, comma 1; il Segretario Nazionale di Settore è candidato da almeno un terzo degli aventi diritto a votarlo;
 - b) designa i delegati al Congresso Nazionale;
 - c) approva il rendiconto consuntivo annuale e gli indirizzi generali preventivi di spesa per l'esercizio successivo proposti dal Segretario Amministrativo Nazionale di Settore. Il Segretario Amministrativo Nazionale di Settore è tenuto a trasmettere al Segretario Amministrativo Generale Nazionale le informazioni di cui all' art. 16 comma 4 dello Statuto ed ogni anno una dichiarazione della avvenuta riunione del Consiglio Nazionale nella quale è stato approvato il rendiconto consuntivo. Indica il delegato del Settore nel Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti di cui all'art. 17 comma 1 del

presente Statuto

- d) decide i criteri dei rimborsi e l'entità delle indennità compatibilmente con le disponibilità economiche del Settore;
 - e) può esprimere la propria sfiducia nei confronti del Segretario Nazionale di Settore e dei singoli componenti l'Esecutivo di Settore con maggioranza non inferiore a 2/3 dei propri componenti
4. Nei casi di espressa sfiducia di cui alla precedente lett. e), il Presidente del Sindacato convoca un Consiglio Nazionale Straordinario ponendo all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Segretario o del componente dell'Esecutivo di Settore, che resterà in carica - in deroga a quanto previsto dall'art.47- fino al successivo Congresso Nazionale Ordinario.

Art. 20 - La Segreteria Nazionale e l'Esecutivo Nazionale di Settore

Composizione, compiti e funzioni

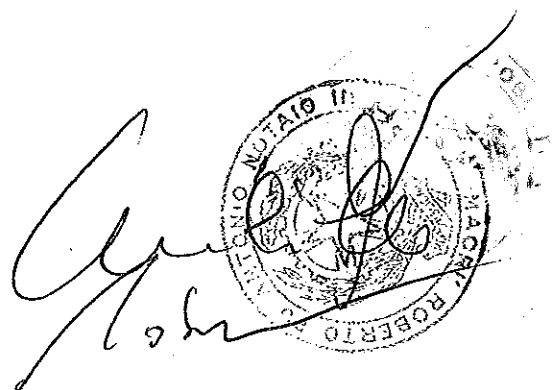
1. La Segreteria Nazionale di Settore è prevista solo nel caso di Settore organizzato in Sezioni provinciali, in carenza, il Consiglio Nazionale di Settore ne assume tutte le prerogative e funzioni.

- a) La Segreteria Nazionale di Settore è costituita dal Presidente del Sindacato o suo delegato, dai componenti l'Esecutivo Nazionale di Settore, dai Segretari Regionali di Settore e dal Segretario Nazionale del Settore Speciale Medici in Formazione, qualora affidato su base regolamentare al Settore
- b) coordina l'organizzazione dei livelli periferici regionali del Settore, elabora ed approfondisce le tematiche politico sindacali inerenti al Settore, emergenti dalle esperienze periferiche regionali.
- c) controlla e monitora la corretta applicazione degli Accordi nazionali e regionali.

2. L'Esecutivo Nazionale di Settore:

- a) è costituito dal Segretario Nazionale di Settore, due o più Vicesegretari di cui uno Vicario, dal Segretario amministrativo, e dal Segretario Nazionale del Settore Speciale Medici in Formazione, qualora affidato su base regolamentare al Settore
- b) è organo operativo del Settore in aderenza agli indirizzi congressuali e del Consiglio Nazionale Generale e di Settore.
- c) assume le delibere amministrative che autorizzano il Segretario amministrativo a provvedere alle spese per il funzionamento del Settore nell'ambito degli indirizzi generali di previsione approvati dal Consiglio Nazionale di Settore.

3. Il Regolamento definisce ulteriori specifiche circa gli adempimenti relativi al presente articolo (art. 13 co. 10, Reg.).

A handwritten signature in dark ink is written over a circular notary stamp. The stamp contains the text "NOTAIO II" at the top and "MACCARELLI ROBERTO" at the bottom, with a central emblem. The signature is fluid and extends across the right side of the page.

Art. 21- Il Segretario Nazionale di Settore

1. Il Segretario Nazionale di Settore, per delega del Segretario Generale Nazionale, rappresenta e coordina l'attività del Consiglio Nazionale di Settore, vigilando sul funzionamento organizzativo e rappresentativo delle Sezioni periferiche per il raggiungimento degli obiettivi politico sindacali prefissati.
2. Il Segretario Nazionale di Settore partecipa attivamente alle trattative per la stipula di accordi convenzionali e/o contratti nazionali di Settore.
3. Il Segretario Nazionale di Settore dispone della firma sociale secondo quanto previsto all'art. 15, comma 4.

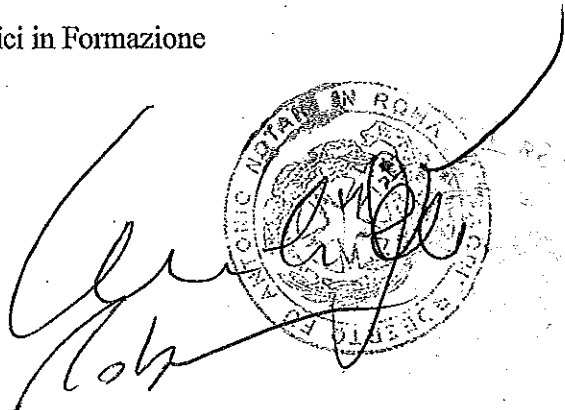
Art. 22- Quote ed Elenchi degli Iscritti

1. La quota nazionale per ciascun iscritto al Sindacato è stabilita dal Consiglio Nazionale Generale con modalità definite dal Regolamento (*artt. 2 e 3, Reg.*), e consiste in un contributo percentuale calcolato su una quota fissa dei compensi percepiti a seconda dell'Area funzionale di appartenenza e del sistema di retribuzione.
Fanno eccezione gli iscritti pensionati e i Medici in formazione per i quali è prevista una quota fissa annuale e quanti espressamente indicati all'art. 2 del Regolamento.
2. Tutti i Settori sono impegnati a promuovere e perseguire la correttezza degli adempimenti delle Sezioni periferiche, anche attraverso la trasmissione dell'elenco aggiornato degli iscritti di cui all'art. 3, comma 1, Reg. e la regolarità del versamento del contributo nazionale da corrispondere al Segretario Generale Amministrativo; in carenza non può essere esercitato il diritto di voto.

TERZA PARTE - Organi Regionali

Art. 23 - La Federazione Regionale

1. La Federazione Regionale F.I.M.M.G. è composta dalle Sezioni provinciali Generali e di Settore e dalle Sezioni Regionali di Settore della Regione.
2. Sono Organi delle Federazioni regionali:
 - a) l'Assemblea Regionale Generale;
 - b) Le Sezioni Regionali di Settore;
 - c) Il Presidente Regionale se eletto;
 - d) Il Segretario Regionale Generale e quelli di Settore;
 - e) Gli Esecutivi Regionali Generale e di Settore;
 - f) I Consigli Regionali Generale e di Settore;
 - g) Il Coordinamento Regionale del Settore speciale Medici in Formazione
 - h) Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.



Art. 24 - L'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale Generale è costituita da tutti i Consiglieri Regionali Generali e di Settore, da tutti i componenti dei Consigli Provinciali Generali e di Settore, ed ha il compito di eleggere a maggioranza il Presidente Regionale della Federazione regionale del Sindacato su proposta del Consiglio Regionale Generale (art.22, comma 1, Reg.).

2. L'Assemblea Regionale Generale è convocata in seduta ordinaria elettiva e straordinaria dal Presidente Regionale, se eletto, o dal Segretario Regionale Generale cui spetta in ogni caso convocare l'Assemblea in seduta straordinaria nell'ipotesi di decadenza, per qualunque motivo, del Presidente Regionale.

Art. 25 - Il Presidente Regionale

1. Il Presidente Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale, su proposta istitutiva approvata dal Consiglio Regionale Generale, nei termini previsti dal Regolamento ed esercita i seguenti compiti e funzioni:

- a) convoca e presiede l'Assemblea Regionale;
- b) collabora e si coordina con il Presidente Nazionale in caso di necessità e/o controversie di rilevanza statutaria riguardanti i Consigli Regionali Generali e di Settore;
- c) vigila sull'osservanza statutaria e regolamentare dei Consigli Generali e di Settore;

2. Possono essere candidati alla carica di Presidente Regionale gli iscritti che abbiano ricoperto la carica di consigliere regionale generale per almeno due mandati o di consigliere provinciale generale per almeno tre mandati.

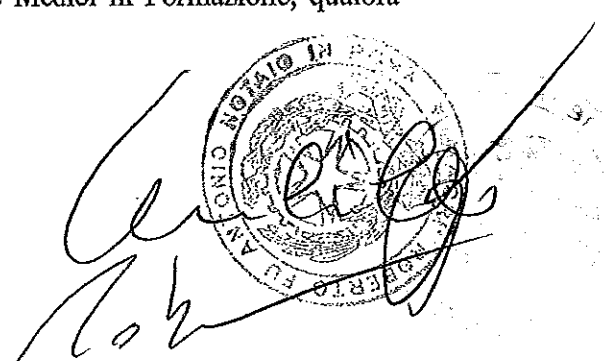
3. Il Regolamento definisce ulteriori specifiche circa gli adempimenti relativi al presente articolo (art.22,c.1, Reg.).

Art. 26 - La Sezione Regionale di Settore

1. E' costituita dagli iscritti al Settore operanti nella Regione secondo quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento. Può assumere articolazione provinciale quando ottemperi ai requisiti di cui all'art. 32, comma 2 od all'art. 6, comma 1.2, lettera a) dello Statuto, fatte in ogni caso salve le disposizioni dell'art. 33 del Regolamento.

Sono organi della Sezione Regionale di Settore:

- a) Il Segretario Regionale di Settore;
- b) L'Esecutivo Regionale di Settore;
- c) Il Consiglio regionale di Settore;
- d) Il Coordinamento regionale del Settore speciale Medici in Formazione, qualora affidato su base regolamentare al Settore

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp contains the text "NOTAIO IN" at the top and "F. ANTONIO" at the bottom, with a central emblem. The signature is a cursive script that appears to read "Antonio".

Art. 27 - Il Consiglio Regionale Generale - Composizione

1. Il Consiglio Regionale Generale è espressione delle Sezioni Provinciali Generali e dei Settori.

E' composto da:

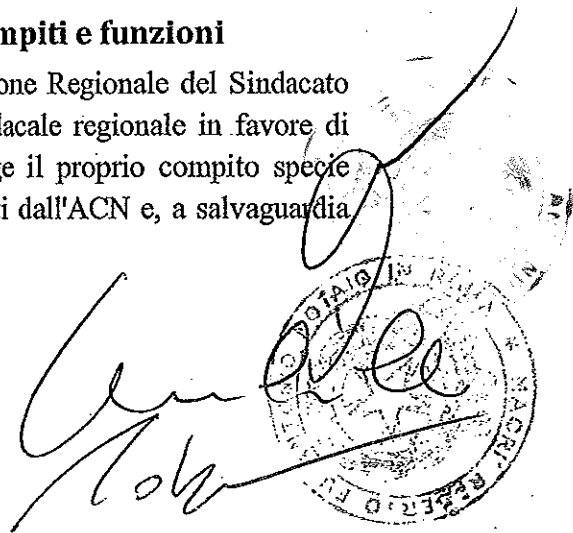
- 7 Consiglieri se il numero delle Sezioni Generali Provinciali della Regione non supera le 3;
- 11 Consiglieri se il numero delle Sezioni Generali Provinciali della Regione è tra 4 e 5;
- 15 Consiglieri se il numero delle Sezioni Generali Provinciali della Regione è tra 6 e 8;
- 21 Consiglieri se il numero delle Sezioni Generali Provinciali della Regione è 9 o superiore.

La composizione numerica di cui sopra è riferita ai Consiglieri di cui alla lettera c) del presente comma. Il Consiglio Regionale Generale è costituito da:

- a) Il Presidente regionale, che non ha diritto di voto e non incide sul quorum costitutivo.
 - b) L'Esecutivo Generale Regionale eletto dai componenti il Consiglio Regionale secondo modalità e criteri previsti dallo Statuto (*art. 29 comma 1*) e dal Regolamento (*art. 22, comma 8, Reg.*).
 - c) I Consiglieri Regionali designati, attraverso una specifica delibera, dai Consigli Provinciali Generali tra i propri componenti ed in numero proporzionale agli iscritti nelle rispettive Sezioni Provinciali Generali.
 - d) Il Segretario Regionale di Settore articolato in Sezioni Provinciali.
2. I Segretari dei Settori della Regione articolati in Sezioni regionali e i Segretari zonali, sono ammessi a partecipare alle sedute con diritto di voto esercitabile unicamente nelle delibere riguardanti materie coinvolgenti il Settore rappresentato.
 3. Gli iscritti della regione eletti a cariche nazionali partecipano al Consiglio senza diritto di voto.
 4. I rappresentanti di cui al comma 2, nelle materie in cui non sono ammessi al voto, ed al comma 3 non sono computabili ai fini del quorum costitutivo del Consiglio.
 5. Il Regolamento definisce ulteriori specifiche circa gli adempimenti relativi al presente articolo (*art. 22, Reg.*).

Art. 28 - Consiglio Regionale Generale Compiti e funzioni

1. Il Consiglio Regionale è organo direttivo della Federazione Regionale del Sindacato con funzioni di elaborazione e proposta della politica sindacale regionale in favore di tutte le aree funzionali rappresentate dalla FIMMG. Svolge il proprio compito specie nelle fasi di contrattazione e stipula degli accordi demandati dall'ACN e, a salvaguardia



dell'applicazione della normativa convenzionale, vigila sulla sua corretta ed univoca interpretazione in coerenza con le linee programmatiche nazionali ed a tutela di tutte le aree funzionali.

2. Il Consiglio Regionale, di norma, ha sede coincidente con la città in cui è costituito l'Assessorato regionale alla Sanità; è presieduto dal Segretario Regionale Generale e da questi è convocato con cadenza almeno bimestrale.

3. Il Consiglio Regionale:

- a) coordina le iniziative sindacali nazionali e provinciali a livello regionale;
- b) designa i rappresentanti in seno agli Organi Istituzionali Regionali;
- c) intrattiene i rapporti con la Regione per quanto attiene le iniziative o le attività in materia sanitaria, compresa la Formazione Specifica in Medicina Generale, e con la Federazione Regionale degli Ordini dei Medici;
- d) designa, d'intesa con l'Esecutivo Nazionale i candidati regionali in tutti gli organi elettivi per la Medicina Generale previsti dallo Statuto dell'ENPAM;
- e) approva il rendiconto consuntivo e gli indirizzi preventivi di spesa annuali;
- f) cura l'informazione della categoria anche attraverso l'attività editrice degli organi di comunicazione periodici ufficiali della Federazione Regionale, dei quali potranno essere pubblicati supplementi a seconda delle esigenze, e di cui il Consiglio Regionale nomina il direttore responsabile.
- g) delibera le modifiche dello Statuto Regionale da sottoporre all'approvazione della Segreteria Nazionale, in base agli artt. 48 e 13, comma 2, lettera b), del presente Statuto.
- h) elegge tre Revisori dei Conti e due supplenti designati fra i componenti dei Consigli direttivi provinciali generali che ricoprano la carica di revisori provinciali.

Art. 29 - Esecutivo Regionale Generale

1. Il Consiglio Regionale Generale elegge tra i suoi membri con diritto al voto (art. 27, comma 1, lett. c), d)), secondo le modalità previste dal Regolamento (art. 22, Reg.), l'Esecutivo Regionale, che è l'organo operativo degli indirizzi delle delibere e delle determinazioni degli Organi Collegiali Nazionali e Regionali ed è composto da:

- a) Il Segretario Generale Regionale;
- b) Uno o più Vice Segretari Regionali di cui uno Vicario;
- c) Un Segretario Amministrativo con funzioni di Tesoriere.

2. Il Tesoriere regionale dispone di un fondo regionale delle spese correnti, al quale contribuiscono le Sezioni Provinciali proporzionalmente al numero degli iscritti e ne cura l'amministrazione. L'ammontare e le modalità di versamento del contributo sono stabiliti dal Consiglio Regionale, così come la decadenza partecipativa in caso di insolvenza.

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp contains the text "NOTAIO IN ITALIA" and "MACRÌ ROBERTO" around the perimeter, with a central emblem.

3. Ogni anno il Tesoriere regionale è tenuto a trasmettere al Segretario Amministrativo Generale Nazionale una dichiarazione dell'avvenuta riunione del Consiglio nella quale è stato approvato il rendiconto consuntivo.

Art. 30 - Il Segretario Generale Regionale

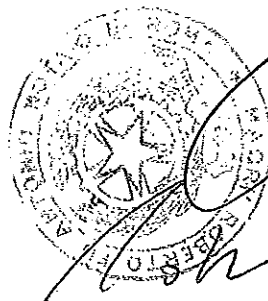
1. Il Segretario Generale Regionale coordina i lavori del Consiglio Regionale, dispone della firma sociale in occasione della stipula delle convenzioni e/o dei contratti regionali, ha la rappresentanza del Sindacato e di tutti i Settori che lo compongono a livello Regionale, vigila sulla corretta gestione politico amministrativa, delega i Segretari Regionali dei Settori per le attività ordinarie dei Settori di competenza, può, fatti salvi i disposti dell'art. 32 comma 4 del presente Statuto, delegare i Segretari Regionali dei Settori alla firma degli accordi regionali di pertinenza. I Segretari Regionali dei Settori articolati in sezioni provinciali partecipano alle trattative per la stipula degli accordi. Per procedere alla sottoscrizione degli accordi inerenti i settori è obbligatoria la richiesta del parere dei Segretari Regionali dei Settori interessati.
2. Il Segretario Regionale è candidato da almeno un terzo dei Consiglieri Regionali, è eletto secondo le modalità previste nel regolamento e la relativa carica è condizionata al mantenimento del mandato di Consigliere Provinciale.
3. Il Regolamento definisce ulteriori specifiche circa gli adempimenti relativi al presente articolo (*art. 22, Reg.*).

Art. 31 - Collegio regionale unico dei Revisori dei conti

1. Il Collegio regionale dei Revisori dei conti è formato da tre membri titolari e due supplenti eletti dal Consiglio Regionale Generale, secondo le modalità previste dal presente Statuto (*art. 28 co.3 lettera h*) e dal Regolamento (*art. 22, comma 8, Reg.*). Prevede la presenza di un delegato di Settore, membro aggiuntivo a pieno titolo, per i temi di specifico interesse di quel Settore.
2. I Revisori dei conti hanno, limitatamente al livello regionale, gli stessi compiti previsti per i Revisori Nazionali.

Art. 32 - Il Consiglio Regionale di Settore

1. Il Consiglio Regionale di Settore è espressione delle Sezioni Provinciali.
2. Il Settore articolato di norma in Sezioni Regionali (*Statuto art. 6, commi 1.2 lettere b), c), d), 1.3, 1.4*) può essere articolato, su delibera del Consiglio Nazionale del Settore, in Sezioni provinciali in presenza di un numero di iscritti uguale o superiore a 50 nella Regione di riferimento territoriale. Nel caso di una articolazione provinciale il Consiglio



Regionale è composto dai Segretari provinciali del settore e da un numero di consiglieri, tale da raggiungere la cifra prevista all'art. 27 comma 1 del presente Statuto, designati dai rispettivi consigli provinciali secondo criteri ripartitivi analoghi a quelli previsti dall'art. 22, commi 3, 4, 5, 6, 7 del Regolamento.

3. Il Consiglio Regionale del Settore articolato in Sezione Regionale è costituito con le modalità previste nel regolamento (art. 22, comma 13, Reg.). Il Consiglio Regionale del Settore Continuità Assistenziale è costituito con le modalità previste nel regolamento (art. 22, comma 14, Reg.)

4. Il Consiglio Regionale di Settore, operando in raccordo con la Segreteria Regionale Generale, svolge compiti di coordinamento organizzativo e di elaborazione e rappresentanza delle specifiche problematiche del Settore, partecipando alle trattative regionali previste dall'ACN ed alla stipula dell'AIR.

5. Il Consiglio Regionale di Settore elegge al suo interno l'Esecutivo Regionale di Settore, costituito di norma dal Segretario Regionale, da uno o più vicesegretari di cui uno vicario e dal segretario amministrativo.

6. Il Consiglio Regionale di Settore designa il rappresentante del Settore in seno al Collegio Regionale unico dei Revisori dei Conti ed approva il rendiconto consuntivo e gli indirizzi preventivi di spesa annuali da presentare al livello nazionale.

Art. 32 bis - Settore speciale Medici e Formazione

Il Settore Speciale è organizzato in Coordinamento Nazionale, articolato in Coordinamenti regionali.

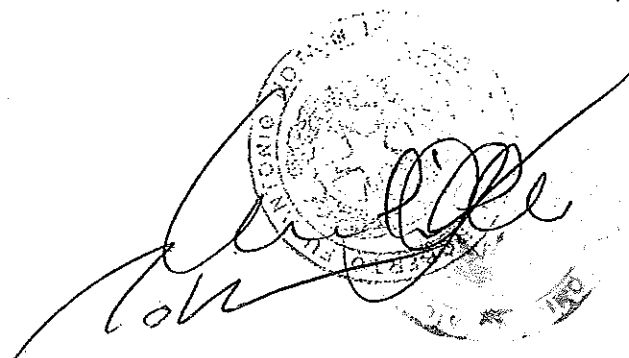
Il Coordinamento nazionale è costituito dall'Esecutivo Nazionale, dai Coordinatori Regionali eletti secondo le modalità definite su base regolamentare.

QUARTA PARTE - Organi Provinciali

Art. 33 - La Sezione Provinciale Generale

1. La Sezione Provinciale Generale del Sindacato è la struttura organizzativa di base insediata nel territorio in ambito provinciale a tutela dei diritti e degli interessi sindacali e professionali degli iscritti in adesione agli indirizzi deliberati dagli Organi Centrali della Federazione Nazionale.

2. La Sezione Provinciale Generale è articolata, sulla base del decentramento organizzativo, in Sottosezioni di ASL o, su delibera del Consiglio Provinciale, in Sottosezioni di Distretto.



3. In caso di soppressione amministrativa delle Province, resta valida, ai fini organizzativi del Sindacato, la loro pertinenza geografica più recente.

Art. 34 - Le Assemblee Provinciali Generali e di Settore

1. L'Assemblea Provinciale F.I.M.M.G. dell'Assistenza Primaria e del Settore articolato in Sezioni Provinciali è indetta secondo le specifiche contenute nel Regolamento (*art. 24, Reg.*):

- a) in sede elettiva congiunta, con cadenza quadriennale, per l'elezione a maggioranza del Presidente Provinciale, ed è composta da tutti gli iscritti;
- b) in sede elettiva disgiunta, con cadenza quadriennale, per l'elezione dei rispettivi Consigli Direttivi, del Collegio unico dei Probiviri e dei Revisori dei Conti o per i Settori del proprio rappresentante in seno a detti Collegi, secondo le indicazioni del Regolamento (*art. 26, Reg.*);
- c) in sede organizzativa annuale disgiunta, per la distinta approvazione dei rendiconti consuntivi di competenza riservata agli iscritti delle rispettive aree funzionali od ogni qualvolta ricorrano i requisiti di cui all'*art. 24 del Reg.*;
- d) in sede straordinaria - congiunta o disgiunta - su richiesta motivata secondo le modalità previste dal regolamento (*art. 24, co. 3, Reg.*).

2. L'Assemblea Provinciale è valida in prima ed unica convocazione, con quorum costitutivo corrispondente alla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo provinciale aventi diritto al voto.

3. L'Assemblea organizzativa annuale provvede inoltre a:

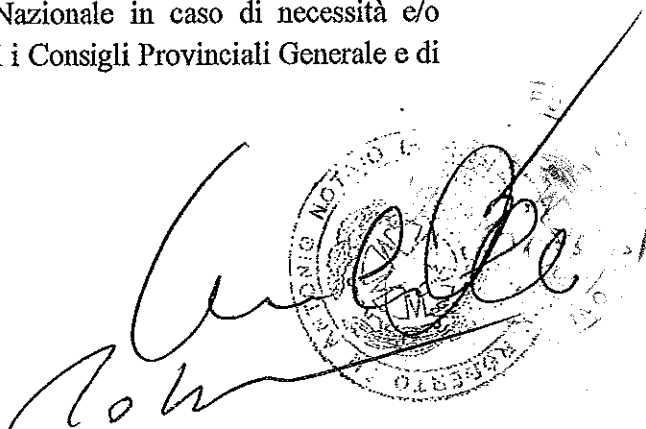
- a) definire la politica sindacale in ambito provinciale in coerenza con gli indirizzi approvati dagli organi collegiali regionali e nazionali.
- b) indicare gli orientamenti di politica sindacale da rappresentare nell'ambito degli organi regionali e nazionali;
- c) approvare il rendiconto consuntivo e definire in via preventiva gli indirizzi annuali di spesa.

4. L'Assemblea Provinciale congiunta delibera validamente sulle modifiche dello Statuto o sullo scioglimento della Sezione con la maggioranza dei due terzi degli iscritti.

Art. 35 - Il Presidente Provinciale

1. Il Presidente Provinciale esercita i seguenti compiti e funzioni:

- a) convoca e presiede l'Assemblea Generale;
- b) collabora e si coordina con il Presidente Nazionale in caso di necessità e/o controversie di rilevanza statutaria riguardanti i Consigli Provinciali Generale e di Settore;

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp contains the text "NOTARIO" and "MILANO" and is partially obscured by the signature.

- c) istruisce e valuta, secondo le modalità previste dal Regolamento (*art. 31, Reg.*), i casi relativi a segnalazioni concernenti gli iscritti per l'eventuale deferimento al Presidente del Collegio dei Probiviri provinciale, e segnala al Presidente Nazionale eventuali fattispecie di addebito relative a componenti eletti della Sezione Provinciale.
2. Il Presidente Provinciale è istituito ed eletto dall'Assemblea congiunta, su proposta approvata dal Consiglio Direttivo Provinciale Generale, nei termini previsti dall'*art. 36, comma 4, lett. b)*, e come previsto nel Regolamento (*art. 25, co. 4, Reg.*).
3. Possono essere candidati alla carica di Presidente Provinciale gli iscritti che abbiano ricoperto la carica di Consigliere Provinciale Generale, eletto dall'Assemblea provinciale, per almeno due mandati.

Art. 36 - Il Consiglio Direttivo Provinciale Generale

1. Il Consiglio Direttivo è organo elettivo periferico con funzioni di tutela e rappresentanza sindacale degli iscritti.
2. Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto da:
- a) Consiglieri eletti dall'Assemblea Provinciale Generale;
 - b) Consiglieri eletti dall'Assemblea di ASL o di Distretto: uno per ciascuna Asl o Distretto;
 - c) Segretario provinciale di Settore articolato in sezioni provinciali;
 - d) Revisori e Probiviri provinciali, senza diritto di voto;
 - e) Iscritti della F.I.M.M.G. Provinciale eletti a cariche nazionali, senza diritto di voto.
3. I consiglieri di cui al comma 2, lett. a), sono previsti in misura maggioritaria rispetto ai consiglieri di cui al comma 2, lett. b).
4. Il Consiglio Direttivo Provinciale, inoltre:
- a) elegge l'Esecutivo Provinciale Generale;
 - b) può proporre all'Assemblea Provinciale congiunta, con la maggioranza di almeno $\frac{2}{3}$, l'istituzione della carica di Presidente Provinciale.
 - c) esamina le domande di iscrizione al Sindacato per la loro eventuale accettazione. Il rifiuto dell'iscrizione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato (*art. 1, Reg.*).
 - d) designa i rappresentanti in seno agli Organismi provinciali;
 - e) designa i rappresentanti sindacali presso altre associazioni sindacali mediche ed i candidati in rappresentanza della Sezione nel Consiglio Direttivo dell'Ordine provinciale dei Medici.
 - f) vigila sull'applicazione e sul rispetto di tutti gli accordi e sul rispetto delle convenzioni nazionali a livello locale;



- g) decide l'entità della quota associativa provinciale, da sottoporre all'approvazione della Assemblea provinciale;
 - h) delibera il rimborso delle spese sostenute per ragioni sociali e le eventuali indennità e/o rimborsi dei suoi membri;
 - i) approva gli indirizzi generali preventivi di spesa ed il rendiconto consuntivo annuale da sottoporre all'Assemblea Provinciale;
 - l) cura l'informazione della categoria anche attraverso l'attività editrice degli organi di comunicazione periodici ufficiali della Sezione Provinciale e dell'eventuale sito Web, nominando il relativo direttore responsabile su indicazione del Segretario Provinciale Generale.
 - m) delibera la costituzione delle sottosezioni di Distretto invece di quelle di ASL ed il loro numero, tenuto conto delle caratteristiche della Provincia.
5. Il Consiglio Direttivo provinciale si riunisce in seduta ordinaria, con cadenza almeno trimestrale su convocazione del Segretario Provinciale o su richiesta motivata di almeno 1/3 dei Consiglieri.
6. Il Regolamento definisce ulteriori specifiche circa gli adempimenti relativi al presente articolo (*artt. 25 e 26, Reg.*)

Art. 37 - L'Esecutivo Provinciale Generale

1. L'esecutivo Provinciale Generale, eletto dal Consiglio tra i componenti di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 36 e con le modalità previste dal Regolamento (*art. 29, Reg.*), è composto da:
- a) Segretario Provinciale Generale;
 - b) uno o più Vice Segretari Provinciali, di cui uno Vicario;
 - c) Segretario Amministrativo (Tesoriere).
2. La carica di componente dell'Esecutivo è incompatibile con quella di Fiduciario di ASL o di Distretto, fatta salva l'ipotesi prevista dal successivo art. 38, comma 1, lettera b).

Art. 38 - Il Segretario Generale Provinciale

1. Il Segretario Generale Provinciale è candidato da almeno un terzo dei Consiglieri Provinciali ed è eletto secondo le modalità previste nel Regolamento:
- a) dispone della firma sociale ed ha la rappresentanza generale della Sezione e dei Settori provinciali in sede locale;
 - b) assume le funzioni di fiduciario di ASL laddove la provincia coincide con un'unica ASL;



A handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp contains the text "ANTONIO NOTARIO IN ROMA" around the perimeter and "NOTAIO" in the center. The signature appears to be "Antonio Notario".

- c) è componente a pieno titolo del Consiglio/Consigli di ASL o di Distretto con facoltà di delega ad un componente dell'Esecutivo;
- d) può delegare la firma degli accordi di pertinenza al Segretario Provinciale di Settore. I Segretari Provinciali di Settore partecipano attivamente alle trattative per la stipula di accordi convenzionali e/o contratti aziendali o distrettuali di loro interesse.

Articolo 39 - Il Segretario Amministrativo Generale Provinciale

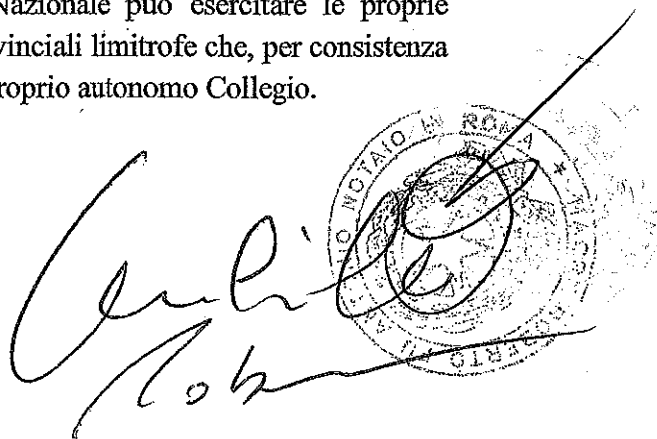
1. È responsabile della Cassa provinciale e raccoglie i contributi sindacali dagli iscritti della provincia, compatibilmente a quanto disposto dall' art. 2 del Regolamento.
2. Provvede a versare al Tesoriere Nazionale le quote associative di pertinenza ed al Segretario Amministrativo regionale il contributo di cui all'art. 29, comma 2; provvede inoltre alle spese provinciali e alle spese documentate delle varie Sottosezioni periferiche, preventivamente approvate dal Consiglio Provinciale.
3. Predispose il rendiconto consuntivo e gli indirizzi generali preventivi di spesa annuali da presentare all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 40 - Collegio Provinciale unico dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio Provinciale dei Revisori dei conti, costituito da tre membri titolari ed un supplente, è eletto secondo le modalità di cui all'art. 34, comma 1, e le specifiche previste dal Regolamento (*art. 26, co. 3, Reg.*); esercita le proprie funzioni, come previsto dal presente Statuto, nei confronti di tutte le articolazioni organizzative della Fimmg nella provincia. Prevede la presenza di un delegato di Settore, membro aggiuntivo a pieno titolo, per i temi di specifico interesse di quel Settore.
2. I Revisori dei conti hanno, limitatamente al livello provinciale, gli stessi compiti previsti per i Revisori nazionali.

Art. 41 - Il Collegio Provinciale unico dei Probiviri

1. Il Collegio Provinciale dei Probiviri è costituito da tre componenti eletti secondo le modalità di cui all'art. 34, comma 1, ed esercita le proprie funzioni, come previsto dal presente Statuto e dal Regolamento (*art. 31, Reg.*), nei confronti di tutti gli iscritti della Provincia tranne i Dirigenti eletti (*art. 18 co. 2*). Prevede la presenza di un delegato di Settore, membro aggiuntivo a pieno titolo, per i casi di specifico interesse di quel Settore.
2. Su designazione del Consiglio dei Probiviri Nazionale può esercitare le proprie funzioni anche nei confronti di iscritti a Sezioni Provinciali limitrofe che, per consistenza numerica, non abbiano la possibilità di eleggere un proprio autonomo Collegio.



A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "NOTAIO" and "ROMA" and features a star in the center. The signature appears to be "G. L. L. L."

Art. 42 - Il Consiglio Direttivo Provinciale di Settore

1. Il Consiglio Direttivo Provinciale (*previsto ai sensi degli art. 6 comma 1.2 lett. a; 32 comma 2 St.*) attua, in accordo e coordinamento con la Segreteria Provinciale Generale, a livello locale e nell'ambito del Settore rappresentato, le linee di indirizzo e azione sindacale individuate dall'Assemblea di Settore.
2. Il Consiglio Direttivo Provinciale di Settore è composto da:
 - a) Consiglieri eletti dall'Assemblea Provinciale di Settore;
 - b) Consiglieri eletti dall'Assemblea di Settore di ASL o di Distretto (se costituita).
3. Il Consiglio direttivo provinciale di Settore elegge il Segretario Provinciale di Settore e l'Esecutivo con le stesse modalità e compiti previsti per il Consiglio Provinciale Generale.
4. I Consiglieri di cui al comma 2, lett. a), sono determinati ed eletti, di volta in volta, in numero superiore rispetto a quelli di cui al comma 2, lett. b).
5. Il Segretario Provinciale rappresenta il Settore del Sindacato e, su delega del Segretario Provinciale Generale, dispone della firma per gli adempimenti di competenza.

Art. 43 - Esecutivo Provinciale di Settore

L'Esecutivo Provinciale di Settore è composto da:

- a) Segretario;
- b) uno o più Vicesegretari, di cui uno vicario;
- c) Segretario amministrativo (Tesoriere), che espleta le funzioni di sua pertinenza connesse alla riscossione dei contributi (art. 2, commi 1 e 5, Reg.), ai versamenti ed alle spese deliberate dal Consiglio di settore, e ad ogni altra incombenza amministrativa specificamente prevista dal Regolamento (art. 30, Reg.).

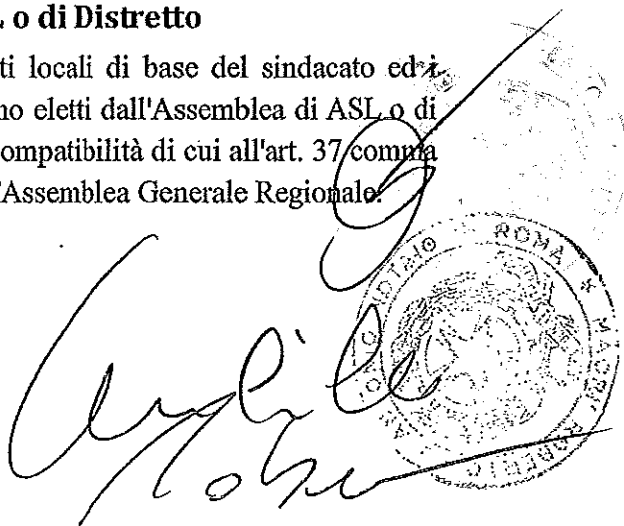
LE SOTTOSEZIONI DI ASL O DI DISTRETTO

Art. 44 - L'Assemblea di ASL o di Distretto

1. Le Assemblee di ASL o di Distretto sono composte ed operano secondo quanto previsto nel Regolamento (art. 32, Reg.).

Art. 45 - Il Fiduciario di ASL o di Distretto

1. I Fiduciari di ASL o di Distretto sono i referenti locali di base del sindacato ed i Consiglieri di cui all'art. 36, comma 2, lettera b), sono eletti dall'Assemblea di ASL o di Distretto, sono membri a pieno titolo, fatta salva l'incompatibilità di cui all'art. 37/ comma 2, del Consiglio Direttivo Provinciale Generale e dell'Assemblea Generale Regionale.



Art. 46 - Sottosezioni di Settore di ASL o di Distretto

1. Le Sottosezioni di ASL o di Distretto anche di Settore, qualora costituite, sono disciplinate secondo quanto previsto dal Regolamento (art. 32, Reg.).

QUINTA PARTE

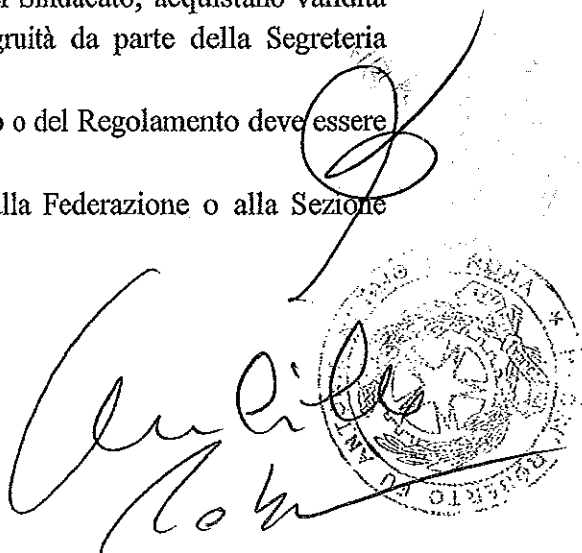
Durata delle cariche - Statuto e Regolamento periferici

Art. 47 - Durata e surroga delle Cariche

1. Tutte le cariche elettive previste dal presente Statuto hanno durata quadriennale, salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 13, e dall'art. 19, comma 4, in relazione alle cariche nazionali e a tutti i corrispondenti casi di sostituzioni di cariche cessate o decadute a livello periferico, compreso quanto previsto dall'art. 30 comma 2. È fatta salva anche la durata triennale delle cariche elettive del Settore speciale Medici in Formazione per poterla parametrare alla durata del corso di Formazione Specifica in Medicina Generale.
2. In caso di cessazione dalle cariche di Presidente, Segretario o Fiduciario di organi Regionali, Provinciali e Periferici, si procede alla loro elezione sostitutiva entro il termine dei successivi tre mesi. In caso di cessazione di più della metà dei membri di un organo collegiale elettivo si procede a nuove elezioni, al di sotto del predetto limite si procede alla sostituzione col primo dei non eletti per l'organo collegiale corrispondente, in carenza non si procede a sostituzione. La cessazione per sfiducia dalle predette cariche è competenza degli organi che le eleggono ed avviene con le maggioranze previste.
3. Nel caso nella elezione ad una delle cariche previste dal presente Statuto si verifichi che più candidati conseguano un numero di voti pari prevale il candidato anagraficamente più giovane, fatti salvi i disposti previsti in merito ai quorum elettivi.

Art. 48 - Statuto e Regolamento periferici

1. Le Federazioni Regionali e le Sezioni Provinciali Generali possono adottare Statuti e Regolamenti diversi da quelli previsti dalla seconda parte del presente Statuto Nazionale, purché le norme siano con essi compatibili.
 2. Le modifiche, terminata l'istruttoria del Presidente del Sindacato, acquistano validità ed efficacia a seguito del giudizio favorevole di congruità da parte della Segreteria Nazionale.
- Il parere negativo sulla proposta di modifica dello Statuto o del Regolamento deve essere motivato.
- Il Presidente Nazionale dà comunicazione del parere alla Federazione o alla Sezione interessata.



The page contains a large, stylized handwritten signature in black ink. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp features the text 'REPUBBLICA ITALIANA' at the top and 'MINISTERO DELLA SANITÀ' at the bottom. In the center of the stamp is a five-pointed star. The signature appears to be 'Antonio...' followed by a surname.

3. Il giudizio di compatibilità e l'autorizzazione a mantenere o adottare detti Statuti o Regolamenti deve essere acquisito nel rispetto delle norme regolamentari appositamente dettate (art. 4, Reg.).

Art. 49 - Diritti e doveri degli iscritti

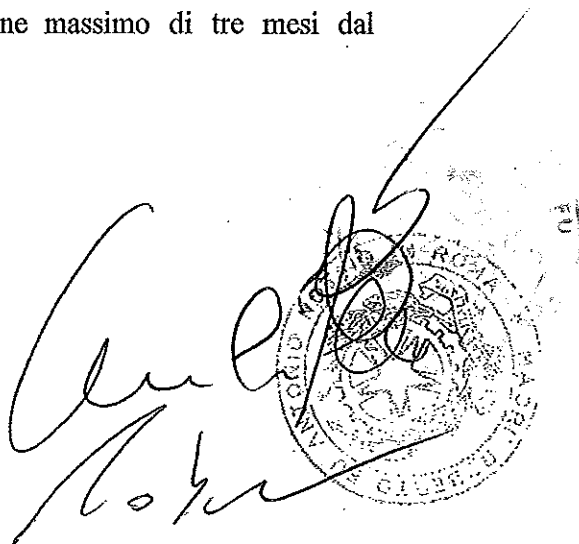
1. Tutti gli iscritti alla F.I.M.M.G. e le loro rappresentanze in organi collegiali o a cariche direttive hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni degli Organi dallo stesso previsti.
2. Gli iscritti ed i rappresentanti eletti a cariche Statutarie sono impegnati ad osservare gli indirizzi generali e le decisioni prodotte ed assunte dagli Organi Centrali Nazionali (Congresso, Consiglio e Segreteria Nazionali) in aderenza con quanto enunciato e previsto dall'art. 2 comma 2 lettera b) del presente Statuto.
3. Ogni azione comunque tendente alla elusione degli obblighi di cui al presente articolo determina sanzioni disciplinari sino all'espulsione dal Sindacato.
4. Per ogni eventuale controversia involgente la FIMMG, Organi della stessa o i propri iscritti associati è competente come Foro esclusivo quello di Roma, sede del Sindacato.

Art. 50 - Disposizioni finali

1. In nessun caso la FIMMG potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti da specifiche norme di legge.
2. In caso di scioglimento della FIMMG per qualsivoglia causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio della Federazione ad altra associazione aventi finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n°662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 51 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, successivamente alla sua approvazione, entra in vigore in via contestuale alla approvazione del relativo Regolamento, prevedente termini, modalità e criteri in ordine agli adempimenti attuativi delle disposizioni statutarie e previa registrazione avanti al Notaio da effettuare nel termine massimo di tre mesi dal perfezionarsi dei disposti di cui sopra.

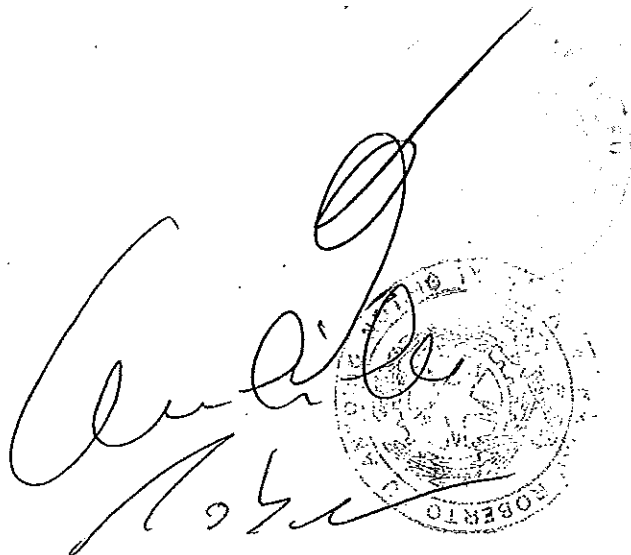


Norma finale

1. I riferimenti al Regolamento contenuti nel presente Statuto si intendono espressi nei riguardi del Regolamento la cui approvazione é contemporanea e condizionante l'entrata in vigore dello Statuto stesso. Eventuali successive modifiche del Regolamento, che rendessero necessari adeguamenti dei citati riferimenti, non rappresentano modifiche statutarie e vengono automaticamente apportati nello Statuto unitamente alla approvazione della modifica regolamentare.

Disposizioni transitorie

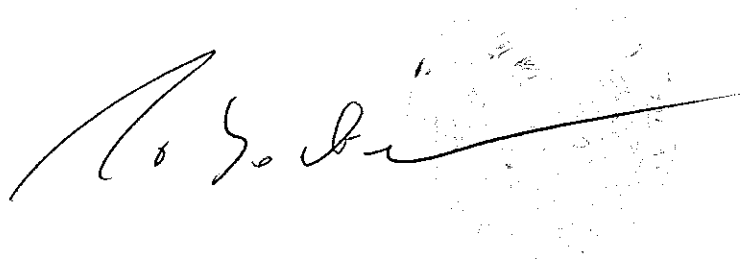
1. Alla data di entrata in vigore del presente Statuto, i componenti dell'Esecutivo Generale Nazionale e degli organi collegiali non più previsti, nonché i titolari di incompatibilità di nuova introduzione, per la quale non sia normato diversamente nello Statuto o nel Regolamento, rimangono in carica fino alla naturale scadenza del loro mandato quadriennale, decorrente dal momento dell'avvenuto insediamento.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "COMITATO REGIONALE" at the top and "BOLOGNA" at the bottom, with a central emblem. The signature is written in a cursive style, with the first part of the name being "Antonio" and the last part being "Russo".

" Roberto Macrì Notaio

Copia conforme al suo originale atto ed allegato "A" in essi
muniti delle debite firme che previa collazione si rilascia
ad uso consentito dalla legge.

Roma, 11 marzo 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Macrì', is written over a circular notary stamp. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text and a star-like emblem.